

STATUTO ITALIA.

VERSIONE 14/03/22



RISTORFOODS

Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata "RISTORFOODS ITALIA SRL".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Pollein (AO).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo. La società, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, agenzie o unità locali comunque denominate. Compete all'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto direttamente e/o indirettamente, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti ed imprese:

- la produzione e/o il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di prodotti alimentari in genere, nessuno escluso, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, precotti e comunque conservati;
- la produzione e/o il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di beni e servizi inerenti la ristorazione, l'attività alberghiera e l'ospitalità in genere, nonché le forniture di mobili, elettrodomestici, materiale elettrico e ferramenta, posateria, vasellame, cristalleria, argenteria, ceramiche, biancheria ed abbigliamento destinati a comunità, alberghi ed esercizi di ristorazione in genere;
- la produzione e/o il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di bevande analcoliche, alcoliche, superalcoliche e zuccheri in genere;
- la produzione e/o il commercio all'ingrosso ed al minuto di detersivi ed articoli per la pulizia;
- la concessione a terzi, anche attraverso la formula del *franchising* (affiliazione commerciale), del diritto di rivendita di beni alimentari e non, prodotti e/o commercializzati dalla società (Affiliante), in favore del canale HO.RE.CA. (Hotel, Restaurant and Catering) e/o del canale distributivo in genere e/o del canale consumer, mediante la cessione di *Know How*, dell'uso dei marchi registrati, dell'uso dei programmi di software e di supporto aziendale e societario per lo sviluppo del sistema di distribuzione in cui opera la società (Affiliante);
- il trasporto e la distribuzione, per conto proprio e per conto terzi, in qualsiasi parte del mondo, di qualsiasi tipo di merci, ivi compresi i prodotti alimentari, a qualsiasi temperatura e con qualsiasi mezzo terrestre, marittimo ed aereo;
- il noleggio e il comodato di attrezzature ed autoveicoli/autocarri, con o senza autista;
- la gestione di servizi di trasporto aerei, marittimi e terrestri;
- l'importazione e l'esportazione di merci, per conto terzi e per conto proprio;
- l'assunzione di contratti di deposito, contratti di licenza di marchio, rappresentanza, commissione, mandato, sia attivi che passivi, e la fornitura di tutti i servizi conseguenti o connessi all'attività esercitata;
- la realizzazione e/o la gestione d'impianti e locali per il carico, scarico e la conservazione delle merci; lo stoccaggio e la movimentazione di merci oltre alla manutenzione di attrezzature, frigorifere e non, connesse all'incarico;
- la gestione in proprio, o con affidamento a terzi, di ristoranti, tavole calde, anche con il sistema del self-service, pizzerie, bar, paninoteche, alberghi e pensioni;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche;
- l'attività di ristorazione in genere, anche per mense aziendali, scuole, convitti, ospizi e mense in genere, anche con consegne domiciliari;
- l'organizzazione e la gestione in proprio di attività ricreative e d'intrattenimento di vario genere, discoteche, teatro, cinema;
- l'assunzione di appalti per la fornitura dei servizi di cui sopra ad enti pubblici e privati, civili,

militari ed industriali; ivi compresa la prestazione di forniture e la prestazione di servizi ad enti ospedalieri, carceri, ASL ed amministrazioni pubbliche di qualsiasi tipo;

- la prestazione di servizi amministrativi, contabili, di marketing, di assistenza in genere e connessi all'informatica in favore di altre società, partecipate e non, italiane od estere;

- la formazione, l'aggiornamento e l'orientamento professionale, attraverso la realizzazione di corsi, seminari, incontri, interventi formativi ed altre iniziative, finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie alle professioni inerenti l'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande in generale, nonché al primo inserimento lavorativo, alla qualificazione, alla riqualificazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori di tale settore;

- l'acquisto, la vendita, la locazione, l'uso ed il comodato, di immobili ad uso strumentale, connesso all'esercizio dell'attività operata dalla società;

- l'acquisto, la vendita, la locazione, l'uso ed il comodato, di aziende commerciali;

- l'esercizio di attività economiche comunque collegate da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie, sia reali sia personali, a beneficio di terzi, sia nell'interesse proprio che di terzi, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, per delibera dell'assemblea.

Articolo 5 - Capitale - quote di partecipazione al capitale sociale - titoli di debito e strumenti finanziari

5.1. Il capitale sociale è di euro 416.000,00 (quattrocentosedicimila/00), è divisibile in quote di diverso ammontare e può essere aumentato anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

In caso di aumento del capitale i soci avranno l'opzione sulle nuove quote e la prelazione su quelle non optate.

In caso di aumenti di capitale a pagamento, il diritto di sottoscrizione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili e delle disposizioni del presente statuto.

L'acquisto della qualità di socio comporta l'adesione al presente statuto e l'osservanza di questo e delle decisioni validamente prese in sua conformità da competenti organi sociali.

5.2. La società può emettere titoli di debito nominativi, o al portatore laddove consentito, con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'articolo 2483, comma 2°, del codice civile. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere, in ogni caso, verbalizzata da notaio ed iscritta, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

5.3. Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle Piccole e Medie Imprese

(in sigla PMI) costituite in forma di società a responsabilità limitata, e vigenti tempo per tempo, con il consenso di tutti i soci:

(i) è possibile creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, è possibile liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

(ii) anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, è possibile creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizione applicabili alle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il diritto di opzione ai soci spetta, pertanto, anche con specifico riferimento alle decisioni assunte in seguito all'emissione di categorie di quote come sopra determinate.

5.4. Le quote di partecipazione della società, nel rispetto della normativa prevista in tema di PMI costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, inoltre, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. 179/2012 e s.m.i., nei limiti previsti dalle leggi speciali.

5.5. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste per le PMI, dalla normativa specialistica vigente tempo per tempo e citata nei paragrafi precedenti.

E', altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, l'attribuzione ai singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi, da parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti, non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante.

In caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, invece, detti particolari diritti, non si estinguono, ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto, purché l'erede o il legatario sia uno solo o la partecipazione rimanga in proprietà.

In caso di cessione parziale della quota, i diritti particolari rimarranno in capo al soggetto cedente.

5.6. Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, la società non è soggetta al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani d'incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili solo fra soci, nonché nei confronti del coniuge e dei figli legittimi, adottivi o riconosciuti del socio cedente (più oltre indicati come "Soggetto Liberamente Acquirente" o "Soggetti Liberamente Acquirenti").

Trasferimento inter vivos: prelazione

Nel caso in cui un socio (più oltre indicato come "Parte Cedente") intenda cedere ad altri soggetti (più oltre indicati come "Terzo Acquirente" o "Terzi Acquirenti") per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte, la propria partecipazione (più oltre indicata come "Partecipazione"), dovrà offrirla in prelazione agli altri soci (più oltre indicati come "Altri Soci"), salvo diverso unanime accordo dell'intera compagine sociale.

L'offerta dovrà essere effettuata con la comunicazione:

- delle generalità del Terzo Acquirente
- dell'entità della Partecipazione
- del prezzo richiesto o del valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro o non vi sia corrispettivo
- delle modalità dell'eventuale pagamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra gli Altri Soci dovranno comunicare alla Parte Cedente se intendono esercitare la prelazione e su quale entità della Partecipazione, salvo quanto previsto - in seguito, nel presente statuto - in tema di clausole di covendita e di trascinamento.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione o l'esercizio dei diritti di covendita e di trascinamento di cui in seguito, la Parte Cedente è libera di cedere la Partecipazione al Terzo Acquirente entro i successivi quindici giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte Cedente, se intende ancora cedere la Partecipazione, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Disaccordo su prezzo o valore: Esperto

Qualora non ci sia accordo tra la Parte Cedente e gli Altri Soci sul prezzo o sul valore della Partecipazione, lo stesso sarà determinato da un esperto (più oltre indicato come "Esperto") nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale competente per sede della società.

L'Esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare ai soci il valore determinato e a carico di quali parti competono le relative spese.

Nel caso in cui dall'Esperto venga determinato un valore inferiore al prezzo o al valore comunicato dalla Parte Cedente, tale parte sarà libera di ritirare la proposta di cessione.

Entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra gli Altri Soci dovranno comunicare alla Parte Cedente se intendono esercitare la prelazione, al valore determinato dall'Esperto, e su quale entità della Partecipazione.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la Parte Cedente è libera di cedere la Partecipazione al Terzo Acquirente entro i successivi quindici giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte Cedente, se intende ancora cedere la Partecipazione, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Divieto di esercizio parziale della prelazione e ripartizione proporzionale

Nel caso in cui gli Altri Soci intendano esercitare la prelazione, ciò dovrà avvenire per la totalità della Partecipazione.

Nel caso in cui le richieste superino l'entità della Partecipazione, la stessa sarà ripartita in proporzione alle partecipazioni detenute dai prelazionanti, salvo diverso unanime accordo tra loro.

Termine di pagamento

Qualora gli Altri Soci esercitino la prelazione il termine di pagamento non potrà essere inferiore a centoventi giorni dall'accettazione.

Diritto di covendita

1. Subordinatamente al rispetto della procedura del diritto di prelazione e al mancato esercizio del diritto di prelazione, qualora - in conseguenza del trasferimento della partecipazione (tutta o parte) ad un Potenziale Acquirente - i Soci Trasferenti (o il Socio Trasferente, a seconda del caso) cessi(no) di detenere la maggioranza assoluta dei diritti di voto nell'assemblea della società allora, entro la fine del periodo di esercizio della prelazione, ciascun socio diverso dai Soci Trasferenti (o

dal Socio Trasferente) avrà il diritto di chiedere che il Potenziale Acquirente acquisti la sua intera quota, agli stessi termini e alle stesse condizioni indicate nella Proposta, ivi incluso il prezzo ivi indicato (cosiddetto "Diritto di Covendita" e, nel seguito del paragrafo, anche solo il "Diritto").

2. L'esercizio di tale Diritto dovrà essere comunicato dal socio che intende avvalersene, mediante comunicazione scritta al Socio Trasferente (o ai Soci Trasferenti) entro la fine del periodo di esercizio della prelazione.

3. Qualora il socio non invii al Socio Trasferente (o ai Soci Trasferenti) la comunicazione di cui al comma 2 del presente paragrafo, entro il termine del periodo di esercizio della prelazione, si riterrà che tale socio abbia rinunciato al suo Diritto con riferimento a tale proposto trasferimento ed i Soci Trasferenti (o il Socio Trasferente) avranno (avrà) il diritto di trasferire tutta (ma non meno di tutta) la loro (sua) partecipazione al Potenziale Acquirente.

4. Qualora uno dei soci, invece, scelga di esercitare il Diritto secondo i termini di cui al presente articolo, i Soci Trasferenti (o il Socio Trasferente) dovranno (dovrà) esigere dal Potenziale Acquirente che costui faccia al socio (o ai soci) che ha (hanno) esercitato il Diritto, un'offerta vincolante all'acquisto anche di tale partecipazione per un corrispettivo in danaro pari, proporzionalmente, al prezzo convenuto per la partecipazione trasferente.

5. Qualora uno dei soci decida di esercitare il diritto secondo i termini del presente articolo, ma il Potenziale Acquirente non sia disponibile ad acquistare tutta la partecipazione oggetto dell'esercizio del diritto, i Soci Trasferenti, congiuntamente, (o il Socio Trasferente) saranno obbligati (sarà obbligato) a:

- (a) far sì che un terzo diverso dal Potenziale Acquirente acquisti, per un corrispettivo almeno pari al prezzo proposto e agli stessi termini e alle stesse condizioni indicate nella Proposta, tutta la (e non solo parte della) partecipazione per la quale sia stato esercitato il diritto; o

- (b) ridurre la percentuale della Partecipazione Trasferente nella misura necessaria a consentire al socio (o ai soci) che abbia (abbiano) esercitato il diritto di trasferire al Potenziale Acquirente tutta la (e non solo parte della) partecipazione del socio esercitante il Diritto, per un corrispettivo in danaro pari almeno al Prezzo proposto; o

- (c) decidere di non trasferire la Partecipazione Trasferente al Potenziale Acquirente e, in tal caso, il Diritto sarà considerato come non esercitato.

6. Qualora il Diritto sia esercitato (salvo la lettera (c) del comma che precede), l'esecuzione del trasferimento della partecipazione oggetto di esercizio del diritto avrà luogo contemporaneamente all'esecuzione del trasferimento della Partecipazione Trasferente al Potenziale Acquirente;

7. Il trasferimento che intervenga in violazione e/o con elusione del Diritto di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci: la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle quote e dei diritti connessi acquisiti in violazione e/o con elusione del Diritto, in particolare, né il diritto agli utili, né il diritto di voto, né il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

Diritto di trascinamento (e correlativo obbligo di vendita)

1. Qualora tanti soci (o il socio) che detengano (detenga) la maggioranza assoluta dei diritti di voto nell'assemblea della Società intendano (intenda) trasferire, ad un terzo di buona fede (il "Terzo Acquirente"), tutte o parte delle proprie quote (della propria quota) nella Società e non vengano esercitati né la prelazione né il "Diritto di covendita", tali soci (o tale socio) avranno (avrà) il Diritto di richiedere che gli altri soci, i quali saranno pertanto obbligati, trasferiscano a tale Terzo Acquirente tutte (ma non meno di tutte) le loro rispettive quote nella Società (c.d. "Diritto di Trascinamento" e, nel prosieguo del presente paragrafo anche solo il "Diritto")

2. I Soci di Maggioranza (o il Socio di Maggioranza) comunicheranno (comunicherà) l'intenzione

di esercitare il proprio Diritto in una comunicazione scritta, avente lo stesso contenuto della Proposta, da inviarsi per iscritto. La comunicazione specificherà anche il prezzo che deve essere pagato dal Terzo Acquirente per l'acquisizione della loro (della sua) partecipazione nella Società e, pertanto, su base proporzionale, per l'acquisizione della partecipazione del socio di minoranza.

3. In nessun caso il Prezzo del Diritto potrà essere più basso del valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

4. Qualora il Diritto sia esercitato, l'esecuzione del trasferimento della partecipazione del Socio di minoranza avrà luogo contemporaneamente all'esecuzione del trasferimento al Terzo Acquirente della quota (o delle quote) ceduta (cedute) dal Socio di Maggioranza (o dai Soci di Maggioranza) e agli stessi termini e condizioni applicabili a tale trasferimento quali specificati nella Comunicazione.

Trasferimento mortis causa: opzione

La partecipazione è liberamente trasferibile per successione legittima o testamentario, a titolo universale o particolare, in favore del coniuge e dei figli legittimi, adottivi o riconosciuti.

Al di fuori di questi casi e ad eccezione di quanto previsto in seguito per i cc.dd. "Trasferimenti Consentiti", la Partecipazione pervenuta per successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a Terzi Acquirenti, dovrà essere offerta in opzione agli Altri Soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi, in quanto compatibili.

Resta fermo che, qualora la valutazione sia effettuata dall'Esperto, la cessione dovrà avvenire al valore determinato dallo stesso o, se superiore, a quello previsto per il recesso.

Computo dei termini

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del mese di agosto.

Altri trasferimenti consentiti

E' altresì consentito, senza che operino i commi precedenti, il trasferimento della Partecipazione:

- (i) a società il cui capitale sociale sia detenuto per la maggioranza dalla Parte Cedente e/o da un Soggetto Liberamente Acquirente,
- (ii) al soggetto che detenga la maggioranza del capitale sociale della Parte Cedente, nonché
- (iii) a società il cui capitale sociale sia detenuto per la maggioranza dal soggetto di cui la precedente punto (ii).

Pegno

Le partecipazioni non potranno essere date in pegno senza il consenso di tutti i soci; il diritto di voto dovrà comunque essere mantenuto in capo al socio, salvo diverso unanime accordo dell'intera compagine sociale.

Altri casi di applicazione

La procedura del presente articolo, in quanto compatibile, è applicabile anche nel caso di trasferimento di diritti relativi alle partecipazioni diversi dalla piena proprietà nonché di valori mobiliari che consentano di acquisire o sottoscrivere partecipazioni e, comunque, tutte le volte che si tenda con qualsiasi atto a eludere le disposizioni del presente articolo, anche solo limitandone la portata.

Modalità comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa per conoscenza alla società.

In alternativa alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le comunicazioni medesime potranno essere effettuate al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica certificata

della società e a quelli comunicati a tal fine dai soci alla stessa.

Inefficacia dei trasferimenti

I trasferimenti effettuati senza il rispetto di quanto previsto nel presente articolo sono inefficaci.

Articolo 7 - Versamenti e finanziamenti soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 8 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- 3) la nomina dell'organo di controllo o del revisore e la determinazione della relativa retribuzione annuale;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domicilio ovvero mediante raccomandata a mano, ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'organo amministrativo e quello di controllo, se nominato, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. I soci possono delegare alla partecipazione in assemblea anche terzi non soci.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ferme restando le particolari superiori maggioranze nei casi previsti dalla legge e quelle di cui agli

articoli 5.2 e 5.3 del presente statuto.

L'assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti, e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente in assemblea, ferme restando le particolari superiori maggioranze nei casi previsti dalla legge e quelle di cui agli articoli 5.2 e 5.3 del presente statuto.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi un amministratore, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea, per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o, in caso di loro mancanza o inerzia, dall'organo di controllo se nominato.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 8 del presente statuto alla competenza dei soci.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 14 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può, altresì, nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge e quelle riportate nell'articolo 8 del presente statuto, con facoltà di nominare e revocare

procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le disposizioni contenute nel comma precedente non si applicano se il consiglio di amministrazione è composto di soli due membri. In questo caso il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

Articolo 17 - Compensi e rimborsi spese

L'assemblea stabilisce i compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - a favore degli amministratori, eventualmente anche deliberando una indennità di fine mandato ovvero la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'accantonamento dei relativi importi.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Gli amministratori possono essere revocati, in ogni tempo anche senza preavviso ed anche senza giusta causa, dall'assemblea dei soci. In tal caso non spetta agli stessi alcuna indennità o risarcimento danni di alcun genere, se non previsto inderogabilmente dalla legge.

Articolo 18 - Organo di controllo o revisore

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo - sindaco unico o collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi, oltre a due sindaci supplenti - o un revisore.

In caso di nomina di un organo di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni mentre, in caso di nomina di un revisore, lo stesso ha il compito della revisione legale dei conti; la revisione legale dei conti può tuttavia, nel rispetto delle disposizioni di legge, essere esercitata dall'organo di controllo.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve

essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - Ripartizione degli utili

Spetta all'assemblea deliberare la distribuzione degli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 21 - Recesso

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 22- Libro dei soci e domicilio degli stessi

La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 del codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479 bis, comma 1 del codice civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese nonché della prova del rispetto di quanto previsto nell'articolo 6 del presente statuto; in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 23 - Foro competente

Qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è sottoposta, con esclusione di qualsiasi altro Foro competente, al Foro del luogo nella cui circoscrizione ha sede la società, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 24 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo vigenti



RISTORFOODS